



Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia
Aderente alla "Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille"
www.minoriefamiglia.it

Proposta dell' Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia

“Per una giustizia a misura di minore”*

1- Premessa.

E' da tempo riconosciuto che, sebbene siano molte e complesse le politiche e le leggi che intervengono nella materia minorile, manca ancora in Italia un processo di armonizzazione che consenta la costruzione di un sistema di tutele e garanzie dei diritti dei soggetti di minore età.

L'A.I.M.M.F. ritiene che tra gli interventi più urgenti per salvaguardare e rafforzare tali diritti risulta indispensabile quello di garantire l'effettività della specializzazione della giurisdizione minorile e familiare e, per superare le pericolose disarmonie causate dalla separatezza degli organi giudiziari – che sono state aggravate dall'approvazione della legge 10 dicembre 2012, n. 219 *“Disposizioni in materia di riconoscimento di figli naturali”* -, deve essere attuata nel corso della prossima Legislatura una riforma che preveda l'istituzione di un tribunale per la persona, i minorenni e le relazioni familiari, dinanzi al quale accentrare tutte le competenze in materia civile, penale ed amministrativa riguardanti le persone, i minori e le relazioni familiari.

Tale riforma è stata auspicata anche dalla maggioranza dei partiti politici nel corso del dibattito parlamentare in sede di approvazione della citata legge sulla parificazione dei figli ed è sostenuta da una parte consistente dell'Avvocatura specializzata.

L'A.I.M.M.F. ritiene ormai indispensabile - anche alla luce delle indicazioni provenienti dalle Linee Guida del Consiglio d'Europa del 17 novembre 2010 per una giustizia “a misura di minore” - attuare alcuni ulteriori fondamentali interventi in materia,

* Il documento è stato discusso ed approvato nella riunione del Consiglio direttivo del 22 febbraio 2013 ed è stato redatto sulla base del dibattito che si è svolto da molti anni nell'AIMMF e, in particolare, sulla base dei dati e delle riflessioni contenuti nei seguenti studi e documenti:

- dibattito all'interno del Consiglio direttivo nel triennio 2005-2008;
- atti del convegno di Taranto del 26-28 ottobre 2006 *“Minori, famiglia, persona: quale giudice?”*, in *Minorigiustizia*, 1/2008;
- *“Tribunali per la famiglia, i minorenni e la persona”* (studio progettuale di fattibilità per l'organizzazione e l'impatto finanziario, realizzato dal gruppo di lavoro nominato dal Consiglio direttivo dell'AIMMF (2008);
- documento dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia *“Il sistema delle tutele e delle garanzie dei diritti”* - Gruppo VI (2008);
- documento AIMMF in data 12.11.2009 intitolato *“Sanzioni penali e carcere per i minorenni”*;
- Piano Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza approvato con DPR 21 gennaio 2011
- atti del seminario AIMMF *“Per una giustizia a misura di minore”*, tenutosi a Roma il 29 settembre 2012;
- documento AIMMF 30 novembre 2012 sulla legge *“Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali”* (n. 219/2012);
- documenti vari dell'Avvocatura specializzata (CamMiNo, UNCM) e proposte di legge presentate nel corso della XVI Legislatura da diversi gruppi parlamentari.



Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia

Aderente alla "Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille"

www.minoriefamiglia.it

quali: 1) riordino dei procedimenti civili minorili e familiari; 2) disciplina dell'esecuzione dei provvedimenti civili minorili e familiari; 3) disciplina della mediazione penale e familiare; 4) riforma del sistema penale minorile che preveda, tra l'altro, nuove e ulteriori tipologie di pene che il giudice possa applicare ai minorenni autori di reati; 5) introduzione di un ordinamento penitenziario per i minorenni ed i giovani adulti, secondo le indicazioni pervenute dalla Corte Costituzionale; 6) revisione dei procedimenti amministrativi ex art. 25 ss. R.D.L. n. 1404/34.

2- Principi imprescindibili per la costituzione di un tribunale per la persona, i minorenni e le relazioni familiari.

- L'unità tra giurisdizione civile e penale minorile. L'organicità logica degli interventi, civili e penali, garantita dall'unità della giurisdizione, per quanto in particolare riguarda i minori, trae motivazione dall'intreccio ricorrente tra disagio (personale, familiare, sociale), disadattamento, devianza. Inoltre, il nostro processo penale per i minorenni, fortemente impregnato della dimensione rieducativa, si fonda sul presupposto che i fattori educativi e sociali incidono profondamente nei reati commessi dagli adolescenti e che occorre tentare di intervenire quindi su tali fattori, nell'interesse non solo del giovane imputato, ma anche della stessa società.
- L'esclusività delle funzioni. Non vi può essere una specializzazione adeguata se i magistrati assegnati all'ufficio devono trattare anche procedimenti di altro tipo. La specificità dei procedimenti minorili e familiari è tale – basti considerare le caratteristiche dell'attività istruttoria e dei tempi della decisione – che il giudice deve potersi concentrare su questo tipo di giudizi, senza carico di altri processi che richiedano un approccio differente. L'esclusività delle funzioni, in particolare, deve essere assicurata per tutti i magistrati, anche di appello e per quelli del pubblico ministero, per i quali la previsione di meri 'gruppi di lavoro specializzati' nelle procure ordinarie non escluderebbe la possibilità di assegnazione di procedimenti estranei alla materia familiare e minorile.
- La composizione multidisciplinare. E' fondamentale che degli uffici di primo e secondo grado facciano parte anche i giudici onorari, pur essendo auspicabile che vengano meglio definiti, in sede di normazione primaria, i meccanismi di selezione, i percorsi di formazione e le funzioni ad essi delegabili. Nei procedimenti minorili le caratteristiche del caso concreto assumono rilievo fondamentale e impongono una valutazione fondata, non solo su categorie giuridiche, ma utilizzando altri saperi. Non è pertanto possibile distinguere tra 'valutazione tecnica' e 'valutazione delle prove e delle questioni giuridiche', come invece è stato teorizzato nella presentazione di alcuni disegni di legge, né le competenze extragiuridiche sono richieste solo in via eventuale, come attualmente accade nelle separazioni e nei divorzi.



Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia

Aderente alla "Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille"

www.minoriefamiglia.it

3- Caratteristiche dell'istituendo tribunale.

- La soluzione ottimale è quella di un tribunale specializzato per la persona, i minorenni e per la famiglia, con autonomia organizzativa, con funzioni esclusive e composizione multiprofessionale, essendo già stata valutata negativamente la mera costituzione di sezioni specializzate all'interno dei tribunali ordinari, in quanto non verrebbe garantita adeguatamente l'esclusività delle funzioni, la specializzazione del giudice, la composizione multidisciplinare dell'organo giudiziario, nonché l'unitarietà della giurisdizione civile e penale e sarebbe in contrasto con la necessità di avere un ufficio del PM autonomo e specializzato.
- Il nuovo organo giudiziario potrebbe essere denominato "tribunale per la persona, i minorenni e la famiglia", ovvero anche "per la persona, i minorenni e le relazioni familiari", in sintonia con i più avveduti disegni di legge presentati in materia.
- L'istituendo organo giudicante deve avere i caratteri di un Giudice di prossimità: tale principio è dettato dall'esigenza di potere svolgere con efficienza le sue funzioni civili, penali e amministrative. Il nuovo ufficio dovrebbe avere un organico di magistrati di una certa consistenza cui potrebbe corrispondere un bacino di utenza indicativamente valutabile, a non meno di 400.000 abitanti, avendo comunque riguardo ai flussi sia in materia civile che penale che connotano i diversi territori: uffici troppo piccoli sarebbero sottoccupati e non riuscirebbero ad essere effettivamente specializzati, mentre uffici troppo grandi (quali sarebbero quelli che aggiungerebbero le competenze dei tribunali ordinari agli attuali tribunali per i minorenni grandi e medi) sarebbero ingovernabili e perderebbero ogni contatto con le persone.

Dal documento denominato "studio di fattibilità", redatto nel corso del triennio 2005-2008 da parte dell'AIMMF, sulla base dei dati relativi alle dotazioni organiche degli uffici, emerge che l'istituendo tribunale potrebbe:

- corrispondere al circondario dei tribunali ordinari medi o grandi, quelli che hanno una popolazione di più di 400.000 abitanti;
- essere formato, quando i tribunali ordinari sono più piccoli, dalla riunione dei circondari di due o più tribunali contigui - fino a raggiungere o superare almeno i 400.000 abitanti - mantenendone le attuali sedi dei capoluoghi riuniti; in questi casi permarranno nelle sedi attuali le cancellerie e uno o più giudici che vi svolgeranno le funzioni monocratiche (comprese quelle di giudici tutelari) e di giudici istruttori o delegati per i procedimenti collegiali; per formare e integrare i collegi e per supplire in caso di incompatibilità alcuni giudici "viaggeranno" tra le sedi, sul modello del magistrato di sorveglianza e del magistrato distrettuale; solo per le procedure di adottabilità e di adozione



Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia

Aderente alla "Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille"

www.minoriefamiglia.it

potrà essere previsto che, per ragioni organizzative, si svolgano in una sola delle sedi.

- Deve trattarsi di un organo specializzato e a composizione multiprofessionale: la specializzazione del nuovo ufficio sarà assicurata innanzitutto dalla esclusività delle funzioni dei giudici professionali, dai requisiti professionali richiesti per la loro selezione iniziale e dal successivo percorso formativo a carattere permanente. A questo va aggiunta, come si è realizzato nella storia della giustizia minorile, la partecipazione qualitativa di giudici onorari con professionalità ed esperienze nelle scienze umane nei procedimenti di competenza che riguardano i minori.
- I giudici onorari dovrebbero essere esclusi dai procedimenti del giudice monocratico e non dovrebbero essere mai essere assegnatari dei fascicoli come relatori o correlatori di provvedimenti giudiziari nei procedimenti collegiali per i quali è previsto il loro apporto. L'impiego dei giudici onorari nella fase istruttoria, oltre alla generale possibilità di affiancamento dei giudici togati, potrebbe avvenire su delega del collegio per lo svolgimento di attività disciplinate dalla legge, come ad esempio: l'ascolto del minore, l'ascolto delle persone disponibili all'adozione, l'attività istruttoria dei procedimenti ex art. 28 della legge n. 184/83 e dell'art. 31 del T.U. sull'immigrazione, il monitoraggio del minore imputato durante la messa alla prova, del minore sottoposto a misura nel corso del processo di sorveglianza e nei procedimenti amministrativi (come riformati con la nuova disciplina).
- Per i giudici onorari occorre anche definire con legge (per questione di garanzie) in modo più rigoroso (per assicurare la qualità delle nomine) il profilo, la formazione permanente e i casi di incompatibilità. E' importante che siano disciplinati chiaramente per legge i criteri di nomina e i presupposti per la conferma, superando le incertezze e le incongruenze generate dall'approvazione della legge 22 febbraio 2010, n. 24 e dalle successive mutevoli determinazioni del CSM, anche in occasione dell'approvazione dell'ultima circolare in materia (v. Circolare 13 febbraio 2013 "Criteri per la nomina e conferma dei giudici onorari minorili per il triennio 2014-2016" e relativo Bando).
- Appare inoltre auspicabile la previsione della presenza di esperti nelle istituende procure presso i tribunali della persona e dei minorenni che abbiano gli stessi requisiti di professionalità dei giudici onorari e che possano essere utilizzati *ad adjuvandum* nell'attività dei pubblici ministeri nella materia civile ovvero in materia penale in ossequio ai principi introdotti dalla Convenzione di Lanzarote.
- All'istituzione di un giudice specializzato deve corrispondere la formazione di un'avvocatura altrettanto specializzata ed un intervento legislativo che disciplini la difesa di ufficio delle parti del procedimento, la rappresentanza in giudizio del minore, il gratuito patrocinio. Dovrà essere previsto un percorso formativo obbligatorio specifico per l'iscrizione nell'albo dei difensori abilitati alla materia



Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia

Aderente alla "Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille"

www.minoriefamiglia.it

minorile e familiare e all'emanazione della legge sulla difesa d'ufficio nei procedimenti civili minorili, che individui:

- a) i requisiti e le modalità per l'iscrizione negli elenchi dei difensori, auspicando che sia disposta una distinzione per l'avvocato e/o curatore del minore e l'avvocato dei genitori;
- b) i principi ai quali il curatore e/o avvocato del minore debba ispirarsi nell'assolvimento della propria funzione e la necessità di particolare formazione, in conformità della normativa relativa al processo penale minorile (art. 15 DLgs 28 luglio 1989, n. 272), pur tenendo conto delle peculiarità dei procedimenti civili.

4- La competenza civile.

Deve essere previsto il trasferimento e l'accorpamento dinanzi al nuovo organo giudiziario delle competenze civili attualmente rientranti nel novero delle competenze sia del tribunale per i minorenni, sia del tribunale ordinario, sia del giudice tutelare. Più nello specifico, occorrerebbe ricondurre nell'alveo della competenza dell'istituendo tribunale:

- tutte le materie attualmente assegnate alla competenza funzionale del tribunale per i minorenni ex art 38 disp. att. c.c., come da ultimo novellato dalla legge n. 219 del 2012 (ma ve ne sono anche altre previste dalle stesse disposizioni di attuazione, come quella dell'art. 35, I e II comma, c.c., rispettivamente in materia di autorizzazione al riconoscimento nell'ipotesi di cui all'art. 251, II comma, c.c. ed ancora i reclami avverso i decreti del giudice tutelare di cui all'art. 45, II comma c.c.);
- le altre materie disciplinate nello stesso codice e riguardanti lo stato della persona e la famiglia (assenza e dichiarazione di morte presunta; matrimonio; filiazione con relative azioni di stato; adozione di persone maggiori di età; ordini di protezione contro gli abusi familiari; tutela e emancipazione; misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia (amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione), atti dello stato civile e altre normative speciali;
- le materie concernenti l'adozione dei minori (legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 e dalla legge 28 marzo 2001, n. 149), nonché, oltre alle separazioni personali fra coniugi (già ricomprese tra le norme sopra menzionate: artt. 149 e ss. c.c. e successive modificazioni), quelle riguardanti lo scioglimento e la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio (legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987, n. 74 e, da ultimo, dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54).

5- La disciplina processuale in materia civile.



Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia

Aderente alla "Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille"

www.minoriefamiglia.it

Non vi è dubbio che la riforma ordinamentale della giustizia minorile e della famiglia esiga la contestuale formalizzazione del processo civile minorile, in coerenza con alcuni principi fondamentali e ineludibili, a cominciare da quelli sanciti dall'art. 111 della Costituzione, oltre che delle indicazioni provenienti dalle decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, sia pure inverte in proposizioni normative che tengano conto della specificità della materia e soprattutto degli interessi dei soggetti coinvolti, a cominciare da quello della tutela del minore, che è un interesse costituzionalmente protetto.

Ciò premesso, riteniamo che nella disciplina della materia debbano essere seguiti i seguenti principi:

- a) applicazione del medesimo rito in tutti i procedimenti di affidamento dei figli minori nati nel e fuori del matrimonio, separazione e divorzio e di modifica delle condizioni precedentemente stabilite dall'A.G.;
- b) previsione di un rito che garantisca il rispetto del principio del contraddittorio per i procedimenti *de potestate*, e della possibilità per i difensori di interloquire su tutto il materiale istruttorio e di un'udienza conclusiva in contraddittorio, ovvero termini per il deposito di memorie conclusive, in assenza però di rigide preclusioni processuali (316, 330, 333, per i procedimenti ex art. 317 bis cc vedi infra);
- c) applicazione del medesimo rito per i procedimenti aventi ad oggetto domanda di mantenimento o alimenti (148, 433 e ss.), annullamento del matrimonio civile, scioglimento della comunione, status (244, 248, 249, 269, 273, 274);
- d) mantenimento del rito speciale di cui alla legge n. 184/83 e successive modifiche per i procedimenti di adottabilità;
- e) semplificazione e razionalizzazione dei riti relativi ai procedimenti strettamente di volontaria giurisdizione, già di competenza del T.M. o del G.T. (art. 84, 90, 171, 194, 250 c. 4, 252, 262, 264, 318, 320, 334, 335, 344-346, 371, 374, 383, 394 cod. civ. art. 12 L. 184/78) o del Tribunale ex art. 375 e 394 cod. civ., nonché ai procedimenti previsti nel capo II (interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno), III (dichiarazione di assenza e morte presunta), IV (minori, interdetti, inabilitati), V (rapporti patrimoniali fra coniugi), V bis (ordini di protezione) del titolo II del libro quarto del cod. proc. civ., nonché ai procedimenti di adozione in casi particolari e di adozione di maggiorenne; oltre che, infine, ai procedimenti concernenti gli stranieri (a titolo esemplificativo opposizioni al ricongiungimento, status di rifugiato, status di apolide) ed ai procedimenti amministrativi; attribuzione della competenza relativa ai procedimenti per la rettificazione e l'attribuzione di sesso ex l. 14 aprile 1982 n. 164, nonché alle procedure giudiziali di rettificazione e correzione relative agli atti dello stato civile previste dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
- f) disciplina dell'efficacia dei provvedimenti provvisori e reclamabilità degli stessi;
- g) disciplina specifica della fase di attuazione dei provvedimenti minorili e familiari, con un'attenzione particolare al delicato settore degli allontanamento dei minori,



Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia

Aderente alla "Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille"

www.minoriefamiglia.it

- eventualmente prevedendo un sub procedimento di competenza del giudice monocratico, con garanzie del contraddittorio delle parti;
- h) individuazione dei procedimenti a trattazione monocratica, fermo restando che quelli a trattazione collegiale potranno essere a composizione togata (tre magistrati togati) o multiprofessionale (due magistrati togati, più due magistrati onorari) nei casi in cui si verte in materia di diritti di soggetti minorenni;
 - i) quanto ai procedimenti previsti dalla legge n. 184/83, si ritiene indispensabile colmare alcune lacune normative, prevedendo l'estensione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato per il difensore d'ufficio, e per il minore, in consonanza con la giurisprudenza della Cassazione 2011, che la sua rappresentanza sia esercitata dal tutore non incompatibile (prevedendo requisiti per la nomina dello stesso), ovvero negli altri casi mediante la nomina di un curatore speciale avvocato; inoltre, bisognerà disciplinare le modalità di costituzione del difensore di ufficio nel procedimento e i poteri dallo stesso esercitabili;
 - j) per i procedimenti di affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio (trasferiti alla competenza del TO a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 219/12), è auspicabile la codificazione di un rito unico che, alla luce del carattere contenzioso assunto dal procedimento, abbia, ove compatibili, le caratteristiche del procedimento di separazione e divorzio, deve trattarsi di un procedimento camerale, ma deve discostarsi il meno possibile nei tempi e nelle garanzie da quello di separazione coniugale.

6- La competenza penale: disciplina del rito, delle sanzioni penali e dell'ordinamento penitenziario minorile.

In generale, il processo penale minorile, come attualmente disciplinato (pur con alcuni opportuni correttivi ed adeguamenti), garantisce il perseguimento delle necessarie finalità educative, obiettivo imprescindibile per un procedimento penale che miri, oltre che all'essenziale scopo dell'accertamento del fatto, a favorire il pieno recupero sociale del minore autore di reato e la rapida fuoriuscita dello stesso dal circuito penale.

Per un miglioramento del sistema risulta fondamentale una generale riforma del sistema sanzionatorio per i minorenni che attui in concreto la finalità educativa della pena (v. documento AIMMF in data 12.11.2009 "*Sanzioni penali e carcere per i minorenni*") ed a tal fine risulta importante perseguire i seguenti obiettivi:

- a) la messa alla prova (M.A.P.): è auspicabile una maggiore partecipazione del minorenne e del suo difensore alle fasi di predisposizione del progetto di intervento, nonché di evoluzione dello stesso, con la possibilità di effettuare verifiche intermedie sull'andamento della prova in contraddittorio tra le parti;



Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia

Aderente alla "Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille"

www.minoriefamiglia.it

- b) la previsione normativa di nuovi modelli di trattamento sanzionatorio nel processo penale minorile: occorre identificare nuove sanzioni sostitutive alla detenzione in sede di condanna che consentano una maggiore individualizzazione del trattamento sanzionatorio ed aumentino la fruibilità concreta di misure extracarcerarie; il riferimento da tenere presente potrebbe essere la proposta di legge n. 3912 presentata alla Camera dei Deputati in data 29.11.2010 (elaborata sulla base della *“Proposta di modifiche al D.P.R. 448/88 e al D.Lvo 272/89 in materia di sanzioni previste nella sentenza di condanna e al codice penale in materia di pene irrogabili ai soggetti che hanno commesso reati nella minore età”*, elaborata nel 2007 dal Dipartimento della Giustizia Minorile), ma deve essere previsto che il trattamento sanzionatorio e la fase esecutiva della pena siano sempre adeguati alla personalità del minore ed orientati al perseguimento delle finalità educative, con specificazione dei criteri di applicazione e dei termini di durata delle nuove misure;
- c) l’elaborazione di un nuovo modello di Ordinamento Penitenziario Minorile: anche per tale riforma punto di riferimento potrebbe essere il contenuto della citata proposta di legge n. 3912/2010, ma alla stessa andrebbero apportati opportuni correttivi onde formulare una regolamentazione dell’Ordinamento Penitenziario Minorile che tenga conto di quanto previsto dalla Raccomandazione CM/Rec (2008) 11 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa sulle Regole Europee per i Minori Delinquenti sottoposti a sanzioni o misure, nonché delle indicazioni del Commissario europeo per i diritti umani all’interno del Consiglio d’Europa del 19 giugno 2009, dall’AIMMF già segnalate come di urgente attuazione (l’irrogazione della pena deve basarsi sul superiore interesse del minore; deve essere data priorità a misure non detentive e basate sulla comunità quale alternativa alla detenzione con un obiettivo educativo e riparativo; la custodia precedente al processo e la detenzione a scopi di assistenza e protezione vanno utilizzate solo in circostanze eccezionali e andrebbero predisposte misure alternative per ridurre il ricorso; la detenzione deve essere una misura estrema; durante la detenzione i minori devono godere di tutti i propri diritti e una attenzione particolare va data alla loro sicurezza e salute, all’educazione nonché al mantenimento dei legami con amici e parenti; sono fondamentali strutture di piccole dimensioni con operatori ben preparati e in numero sufficiente che offrano programmi educativi e di reinserimento per preparare il minore alla sua reintegrazione nella società).

7- La regolamentazione dell’istituto della Mediazione Penale e Familiare.



Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia

Aderente alla "Association Internationale des Magistrats de la Jeunesse et de la Famille"

www.minoriefamiglia.it

Quanto all'istituto della Mediazione Familiare ci sembra necessario per garantire tale importante servizio nel modo più possibile uniforme ed omogeneo sul territorio nazionale disciplinare uno statuto professionale del mediatore familiare.

Inoltre, quanto all'istituto della Mediazione Penale Minorile, ne va prevista la codificazione e la regolamentazione: va attuato un coordinamento tra i modelli di giustizia ripartiva e i vari momenti processuali (dalla relazione ex art. 9, remissione di querela e irrilevanza, MAP, irrogazione della pena e relativi benefici, esecuzione penale), creando momenti di raccordo tra Procura, Tribunale e Servizi.

8- La competenza amministrativa.

All'istituendo tribunale va trasferita anche la competenza cosiddetta "rieducativa" del tribunale per i minorenni, prevista dagli artt. 25-31 della legge istitutiva del 1934, ampiamente modificata dalla legge 25 luglio 1956, n. 888 e richiamata dalla legge 3 agosto 1998, n. 269, mediante l'introduzione dell'art. 25-bis al r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404.

Vanno però ridefinite e tipizzate le condotte qualificate dalla legge come "irregolarità della condotta o del carattere" e introdotti i principi di garanzia della difesa, trattandosi di interventi che, seppur di natura amministrativa, hanno una rilevante incidenza sul piano della limitazione della libertà personale; va quindi prevista, oltre che una età minima per la loro applicazione, la presenza del difensore durante la procedura e la durata temporale e predeterminata della misura.

Più in generale va comunque ripensato se l'intervento in tale materia non possa essere più opportunamente ricondotto nell'ambito dei procedimenti civili *de potestate*, come peraltro avviene già da anni nella prassi di alcuni tribunali per i minorenni.

Anche nelle realtà dove tali misure vengono applicate si va infatti facendo strada una profonda riflessione che tocca sia il senso, che le modalità applicative delle misure stesse, certamente rimaste in ombra rispetto a tutti i più recenti interventi legislativi finalizzati ad una compiuta attuazione dei diritti del minore, sia dal punto di vista sostanziale che processuale

Roma, 22 febbraio 2013

Il Segretario Generale

Dott.ssa Susanna Galli

Il Presidente

Dott. Giancarlo Spina